

TRACCE e TEMI di **PENALE**

TemI svolti su **tracce non estratte** negli ultimi concorsi e su **questioni di centrale attualità**

- MAPPA DEL TEMA
- SCHEMA DI TRACCIA PER PUNTI
- SVOLGIMENTO RAGIONATO DELLA TRACCIA
- GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

EDIZIONE 2026



**Neldiritto
Editore**

12.

Confisca diretta, indiretta e fungibilità del denaro. Si soffermi altresì il candidato sulla confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato.

◆ Cass., Sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783

di Raffaele Cammarano e Lucrezia Confente

Mappa del tema

- **La confisca**
 - Definizione e **polimorfismo**: le varie forme di confisca previste dall'ordinamento;
 - Natura e presupposti applicativi delle varie forme di confisca: **diretta, indiretta, per sproporzione ed altre**
- **La confisca del denaro**
 - Problemi applicativi
 - Orientamenti in merito all'ammissibilità della confisca ed alla sua natura: confisca diretta o per equivalente?
 - La soluzione delle Sezioni Unite
- **Confisca e concorso di persone nel reato**
 - Problemi applicativi
 - Orientamenti in merito alle modalità di applicazione della confisca in caso di concorso di persone. Principio solidaristico o applicazione pro quota?
 - La soluzione delle Sezioni Unite

Normativa di riferimento

- Art. 240 c.p.
- Art. 322 *ter* c.p.
- Art. 240 *bis* c.p.
- Art. 110 c.p.
- Art. 187 c.p.

Svolgimento dell'elaborato

Il **confisca**, occorre fin dal principio evidenziare che, all'interno dell'ordinamento (non solo) penale, ne esistono svariate tipologie, tanto che si può parlare di **confisca identica** consistente nell'ablazione del bene (ossia nell'acquisizione coattiva alla mano del bene) e di **confisca diversa** consistente nell'ablazione del bene (ossia nell'acquisizione coattiva alla mano del bene) e di **confisca diversa** consistente nell'ablazione del bene (ossia nell'acquisizione coattiva alla mano del bene).

Accanto all'ipotesi *generale* prevista dall'art. 240 c.p., applicabile in via di

La confisca prevista dall'art. 240 c.p. è una *misura di sicurezza patrimoniale* che consente l'ablazione a favore del patrimonio dello Stato di quelle cose *pertinenziali* *intrinsecamente illecite* *d*

pertinenti al reato, si tratta di un'ipotesi di confisca **diretta** **E** **reale** **neutralizzare** la pericolosità sociale non tanto dell'autore (cioè, **res**, come si desume del mancato rinvio dell'art. 236 c.p. all'art. 203 c.p.

[illegible]

d) Sulla natura diretta della confisca del denaro:

- **Cass. pen., sez. un., 21 luglio 2015, n. 31617, “Lucci”** *“Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato”.*
- **Cass. pen., sez. un., 18 novembre 2021, n. 42415** *“Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione”*
- **Cass., Sez. un., 8 aprile 2025, n. 13783** *“la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale”.*

e) Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato

- **Cass. Pen., Sez. V, 12 dicembre 2014, n. 20101** *“In caso di concorso di persone nel medesimo reato, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, anche quando nei confronti degli altri correi non può essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria di tale tipologia di misura”.*
- **Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654** *“ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti”.*
- **Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2021, n. 4727** *“In tema di confisca per equivalente nei reati di corruzione, pur operando in linea di principio il criterio solidaristico in forza del quale ciascun concorrente può essere assoggettato alla confisca una volta che il profitto abbia perduto la sua individualità storica, l'imposizione effettiva della confisca, avente natura afflittiva e sanzionatoria, non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente e non può prescindere, ove possibile, dalla definizione dei criteri di riparto della misura tra i soggetti compartecipi dell'azione criminosa. Il criterio di riparto deve essere commisurato al grado di partecipazione al profitto, anche desumibile da criteri sintomatici in assenza di elementi diversi, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, risulta legittima la suddivisione dell'importo pro-quota tra i compartecipi. La circostanza che non tutti i concorrenti vengano giudicati*